



confermata dal Tribunale  
federale il 4 agosto 2011  
sentenza 4A\_131/2011

Incarto n.  
12.2008.202

Lugano  
17 gennaio 2011/fb

In nome  
della Repubblica e Cantone  
Ticino

## La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Bozzini, vicepresidente,  
Fiscalini e Pellegrini

segretario: Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.93 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 luglio 2005 da

**AP 1**  
rappr. da RA 1

contro

**AO 1**  
rappr. da RA 2

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 159'210.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 agosto 2008 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 22 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 27 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

**in fatto e in diritto:**

1. Il 3/5 dicembre 2001 D \_\_\_\_\_ AG, in qualità di società di leasing, e AP 1, in qualità di utilizzatore del leasing, hanno sottoscritto un contratto di leasing relativo a una vettura nuova modello \_\_\_\_\_ (n. matricola \_\_\_\_\_, n. telaio \_\_\_\_\_), acquistata ad un prezzo di fr. 185'000.- (IVA inclusa) presso il garage J \_\_\_\_\_ SA (cfr. doc. A-C, società che l'aveva in precedenza acquistata da C \_\_\_\_\_ AG, la quale a sua volta l'aveva ritirata da R \_\_\_\_\_ AG). Conformemente agli accordi contrattuali, l'utilizzatore del leasing ha stipulato presso AO 1 una polizza casco totale (doc. D), ove è stato indicando un valore assicurato di fr. 183'000.-.
  
2. Il 13 luglio 2003, al rientro da un volo all'estero, AP 1 ha denunciato alle autorità inquirenti \_\_\_\_\_ e al suo assicuratore il furto dell'automobile, che il giorno prima aveva posteggiato all'aeroporto di \_\_\_\_\_, nel parcheggio \_\_\_\_\_ multipiano, posto n. \_\_\_\_\_ area \_\_\_\_\_ al piano \_\_\_\_\_.
  
3. La pratica assicurativa non si è risolta nel modo auspicato dall'assicurato. In un primo tempo, con scritto 7 novembre 2003 (doc. I), la compagnia di assicurazioni aveva invero proposto di liquidare il sinistro secondo quanto previsto dalle CGA (art. 204.3, doc. E) con il pagamento a favore della società di leasing di un importo di fr. 146'421.- (87% del valore di listino di fr. 168'300.-), rilevando che il prezzo fatturato a suo tempo da J \_\_\_\_\_ SA era eccessivo rispettivamente che a quel momento l'IVA era stata applicata due volte. Preso atto della lettera 23 novembre 2003 (doc. L) con cui l'assicurato, tramite il suo legale, lamentava da una parte - sulla base di una dichiarazione rilasciata da J \_\_\_\_\_ SA (doc. M) - la mancata considerazione dell'importo di fr. 12'000.- relativo a dei cerchi speciali AMG (con pneumatici) montati allora, ribadiva dall'altra la correttezza del prezzo di fr. 185'000.- e chiedeva infine l'adeguamento dell'importo di liquidazione nonché l'attribuzione di interessi dal 1° agosto 2003, la compagnia di assicurazioni, dopo aver chiesto il 3 dicembre

2003 (doc. N) - e poi ottenuto - una dichiarazione firmata dall'assicurato (doc. Q) circa l'avvenuto acquisto per altri fr. 12'000.-, oltre agli accessori forniti di serie o in opzione nel modello, di ulteriori nuovi cerchioni AMG e dei relativi pneumatici (questi ultimi del valore di fr. 4'200.-), con scritto 14 gennaio 2004 (doc. S) ha tuttavia dichiarato di escludere, sulla base dei nuovi accertamenti nel frattempo eseguiti, che a quel momento fossero stati forniti anche i pretesi nuovi cerchioni e ha con ciò comunicato, in applicazione dell'art. 40 LCA, il rifiuto di ogni copertura assicurativa e la rescissione dal contratto con effetto dal 13 luglio 2003. Il successivo scambio di corrispondenza (doc. T e U) non ha permesso di modificare la posizione delle parti.

4. Con la petizione in rassegna, poi completata con la replica, AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da D \_\_\_\_\_ AG tutti i diritti derivanti dal contratto di leasing, tra cui quelli nei confronti dell'assicuratrice casco (doc. V), ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 159'210.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004, somma corrispondente all'87% del valore assicurato di fr. 183'000.-. Egli ha in sostanza rilevato che le argomentazioni addotte dalla controparte per svincolarsi dal contratto e per rifiutare di corrispondere l'indennizzo dovuto erano prive di fondamento, non essendo vero che al momento della consegna dell'automobile la stessa fosse già dotata dei pneumatici e cerchioni AMG forniti di serie o in opzione nel modello e che non fosse invece dotata dei particolari pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- asseritamente montati da J \_\_\_\_\_ SA in sostituzione di altri (non AMG), come risultava dalle dichiarazioni di cui ai doc. M e Q.
5. La convenuta si è opposta alla petizione ribadendo in primo luogo che i pneumatici e i cerchioni AMG del valore di fr. 12'000.- non erano in realtà mai stati montati, né in aggiunta, né in sostituzione di quelli preesistenti (ciò che avrebbe comportato la deduzione del valore di quelli sostituiti, pari a fr. 4'520.-), per cui l'attore aveva in definitiva fornito dichiarazioni inveritiere, allo scopo di ottenere un indennizzo maggiore. L'importo dovuto, che semmai avrebbe dovuto essere calcolato partendo dal valore di listino del veicolo di fr. 170'389.98 (il cui 87% sarebbe fr. 146'421.-), doveva in ogni caso essere ridotto del 20% in base alle CGA, siccome al momento del furto all'estero il veicolo non era stato sistemato in un posteggio sorvegliato o in un garage

chiuso (art. 55.502, doc. D). Pure contestata era infine la data di decorrenza degli interessi, al più dovuti dalla data della petizione.

6. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, caricando all'attore gli oneri processuali di complessivi fr. 6'370.- e le ripetibili di fr. 12'500.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che l'attore non poteva invocare uno "stato di necessità in materia di prove" tale da affievolire l'onere della prova a suo carico in merito alla pretesa da lui vantata e meglio circa il valore del veicolo rubato e tale da attribuire alla controparte un onere di collaborazione all'assunzione delle prove, non avendo inspiegabilmente sfruttato la possibilità di ottenere in edizione da J\_\_\_\_\_ SA la documentazione comprovante l'acquisto dei pneumatici e dei cerchioni AMG per fr. 12'000.-. Alla luce delle risultanze istruttorie, egli ha quindi ritenuto che la versione attorea secondo cui il prezzo del veicolo era di fr. 185'000.- (anziché di fr. 170'389.-) poiché sullo stesso erano stati montati quei pneumatici e cerchioni era decisamente poco credibile. L'attore non essendo così riuscito a dimostrare che il reale valore della vettura rubata era di fr. 185'000.-, ed essendovi invece convincenti e convergenti riscontri che facevano ritenere che il valore del veicolo fosse stato volutamente maggiorato nell'intento di indurre in errore la convenuta e di ottenere un indennizzo più ampio, ha concluso che quest'ultima era senz'altro legittimata a rifiutare il risarcimento e a recedere dal contratto giusta l'art. 40 LCA.
7. Dell'appello con cui l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. In base all'art. 39 cpv. 1 LCA, a richiesta dell'assicuratore, l'avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo. L'onere della prova in merito all'esistenza del sinistro e alle sue conseguenze incombe dunque all'assicurato (DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 27 maggio 2002 5P.166/2002 consid. 2, 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 2.1, 8 luglio 2008 4A\_193/2008 consid. 2.1.1; Il CCA 13 novembre 2003 inc. n. 12.2002.213). Giusta l'art. 40 LCA, l'assicuratore non è tuttavia vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi o il suo

rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che gli incombevano per l'art. 39 LCA. La norma esige, dal punto di vista oggettivo, che la dissimulazione o la dichiarazione inesatta dei fatti sia idonea a influenzare l'esistenza o l'estensione di un'obbligazione dell'assicuratore, ossia che sulla base di una dichiarazione corretta dei fatti l'assicuratore avrebbe fornito una prestazione maggiore o minore. È inoltre necessario, dal punto di vista soggettivo, che l'avente diritto abbia agito con la consapevolezza e la volontà di indurre in errore l'assicuratore, poco importando se sia o meno riuscito nel suo intento (TF 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1, 5C.265/2006 19 marzo 2008 consid. 4.1.2). L'onere della prova circa l'esistenza di dichiarazioni fraudolente dell'assicurato volte ad indurre in errore l'assicuratore incombe a quest'ultimo (DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 10 novembre 1998 5P.399/1998 consid. 2c/aa, 11 aprile 2002 5C.11/2002 consid. 2a, 12 giugno 2002 5C.99/2002, consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 1° luglio 2004 5C.8/2004 consid. 2.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1).

9. Contrariamente a quanto rilevato nel gravame, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l'onere della prova in merito alla pretesa vantata dall'attore e meglio circa un valore di listino di fr. 185'000.- (anziché di fr. 170'389.-) del veicolo rubato per la presenza di quei particolari pneumatici e cerchioni AMG di fr. 12'000.- incombesse in primo luogo proprio a lui, è di per sé rispettoso degli art. 39 LCA e 8 CC. Nondimeno, ritenuto che la non correttezza della dichiarazione dell'attore circa l'avvenuto acquisto per altri fr. 12'000.- di quei nuovi pneumatici e cerchioni costituisce nel contempo una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 40 LCA, la cui esistenza - come detto - deve poi essere dimostrata dalla convenuta, il rimprovero del giudice di prime cure di non aver inspiegabilmente sfruttato la possibilità di ottenere in edizione da J \_\_\_\_\_ SA la documentazione comprovante l'acquisto di quei pneumatici e cerchioni per quel prezzo aggiuntivo non poteva essere rivolto solo all'attore (con riferimento alla sua pretesa aggiuntiva), ma in teoria anche alla convenuta (con riguardo alla questione della presunta frode nelle giustificazioni), fermo restando però che il fatto che l'attore non sia riuscito in primo luogo a fornire la prova positiva di quella circostanza e il fatto che la convenuta avrebbe

poi dovuto fornire in proposito una prova negativa rendono maggiormente censurabile l'omissione del primo. Come si vedrà, la questione dell'onere della prova non è tuttavia determinante per l'esito della lite: innanzitutto in quanto all'attore deve essere rimproverata una carenza nell'onere di allegazione; e infine siccome questa Camera, in virtù del suo potere di apprezzamento, ha comunque ritenuto dimostrati i fatti rilevanti, se del caso in base alla verosimiglianza preponderante (cfr. NEF, Basler Kommentar, n. 38 segg. ad art. 39 LCA e n. 57 ad art. 40 LCA).

- 10.** Nel caso di specie la petizione e con lei l'appello devono invero già essere respinti, per carenza di allegazione, per il fatto che l'attore non ha assolutamente messo in discussione in causa le ragioni che avevano a suo tempo indotto la convenuta a rifiutare ogni copertura assicurativa e a rescindere il contratto, ovvero la falsità della dichiarazione (doc. Q) secondo cui egli al momento dell'acquisto del veicolo, oltre ai pneumatici e ai cerchioni AMG forniti di serie o in opzione nel modello (del valore complessivo di fr. 4'520.-), avrebbe pure acquistato, e poi montato al loro posto, altri e non meglio precisati pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- (cfr. doc. S), circostanza questa che, se si fosse rivelata corretta, avrebbe comportato un maggiore indennizzo a suo favore di fr. 12'789.- (cfr. doc. S). Negli allegati preliminari - come detto - l'attore si è in effetti limitato ad osservare che l'automobile, a suo dire inizialmente non munita dei pneumatici e cerchioni AMG forniti di serie o in opzione nel modello, era stata dotata dei particolari pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- in sostituzione di altri (non AMG). Egli non ha dunque (più) preteso, né tanto meno ha in seguito provato, di aver acquistato e montato nuovi cerchioni e pneumatici AMG in aggiunta ad altri già esistenti, rimasti in suo possesso. In tal modo ha implicitamente ammesso la falsità della dichiarazione da lui rilasciata a suo tempo alla convenuta (doc. Q), falsità che del resto non poteva ragionevolmente sfuggirgli (dovendo ovviamente sapere se, con l'auto, aveva acquistato una o due serie di pneumatici e cerchioni), ciò che legittimava la controparte a procedere giusta l'art. 40 LCA.
- 11.** Ma, a prescindere da quanto precede, anche il fatto che l'attore abbia sostenuto in causa, rifacendosi per altro almeno in parte a quanto addotto nella dichiarazione di cui al doc. Q, di aver solo sostituito al momento dell'acquisto del veicolo i pneumatici e cerchioni (non AMG) allora montati con altri pneumatici e

cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-, si è rivelato costitutivo di una frode nelle giustificazioni giusta l'art. 40 LCA.

**11.1** Dal punto di vista oggettivo, si osserva che il Pretore, dopo aver liberamente apprezzato una lunga serie di elementi indiziari, ha ritenuto decisamente poco credibile la versione attorea. In questa sede l'attore ritiene che le considerazioni del giudice di prime cure non sarebbero né condivisibili né verosimili e neppure troverebbero un appiglio nell'istruttoria di causa. Con riferimento alle singole circostanze evocate si osserva quanto segue:

i) Il Pretore ha innanzitutto evidenziato che sulla fattura proforma emessa da (*recte*: dall'importatore \_\_\_\_\_ a) R \_\_\_\_\_ AG (doc. I p. 5) figurava che il veicolo in questione era già munito di "AMG- Leichtmetallräder 4fach". La circostanza, debitamente comprovata, non è di per sé censurata nel gravame e può quindi essere confermata.

ii) Il primo giudice ha in seguito rilevato che dalla fattura emessa da C \_\_\_\_\_ AG (doc. I°13) risultava che il veicolo già montava "AMG Alu 18", il fatto che la stessa riportasse pure l'indicazione "Alufelgen 15" costituendo palesemente un errore (in quanto, per stessa ammissione di M \_\_\_\_\_, titolare di J \_\_\_\_\_ SA, l'auto non poteva assolutamente montare quel genere di cerchioni, cfr. doc. I°15). In questa sede l'attore non contesta il tenore della fattura emessa da C \_\_\_\_\_ AG e neppure il contenuto della deposizione del teste M \_\_\_\_\_ in merito ai cerchioni da 15", ma ritiene che la conclusione del Pretore costituisca una semplice deduzione priva di fondamento, la soluzione corretta essendo invece quella di concludere per la totale inattendibilità della fattura. Ora, pacifica l'erroneità della fattura in questione, dalla quale risultava la fornitura a J \_\_\_\_\_ SA di un'auto munita di cerchioni sia da 18" (AMG) sia da 15" (non AMG), e appurata sulla base della deposizione del titolare di quest'ultima l'impossibilità pratica della fornitura di cerchioni da 15" (che a suo dire entrerebbero in contatto con le pinze dei freni), la conclusione del Pretore secondo cui l'auto montasse cerchioni da 18" AMG come già indicato nella fattura a R \_\_\_\_\_ AG (doc. I p. 5, dalla quale risulta la dizione "Ausst. 790" che corrisponde per l'appunto a questo tipo di cerchioni, modello denominato "Styling III", cfr. l'ultima pagina del doc. U) - pur non essendo beninteso l'unica possibile - risulta senz'altro la più ragionevole e non può in ogni caso essere considerata ingiusta o iniqua. Si aggiunga, a

questo proposito, che nella valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di decisione manifestamente ingiusta o iniqua (Il CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.140), ciò che in questo caso non è stato né preteso né tanto meno dimostrato.

- iii) Per il Pretore, in tali circostanze era poi inverosimile e poco credibile che C \_\_\_\_\_ AG avesse sostituito i cerchioni AMG con altri non AMG e che J \_\_\_\_\_ SA avesse poi (ri)sostituito questi ultimi con cerchioni AMG. In questa sede l'attore contesta tale conclusione, cercando di illustrare le ragioni logiche di un tale modo di procedere, che da una parte permetteva a C \_\_\_\_\_ AG di conseguire un guadagno supplementare (potendo vendere a parte i cerchioni AMG senza il rischio di non vendere l'auto, appena uscita sul mercato e con ciò assai richiesta) e dall'altra consentiva a J \_\_\_\_\_ SA di poter disporre immediatamente, prima di altri garages concorrenti, di una vettura d'alta gamma non ancora reperibile altrove, anche se poi doveva provvedere a riaccessoriarla. Ora, a parte il fatto che le circostanze evocate in questa sede dall'attore, per altro neppure provate, sono in gran parte irricevibili, non essendo state addotte in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), si osserva che tale modo di agire appare decisamente inabituale ed è oltretutto sconfessato dal tenore della fattura di C \_\_\_\_\_ AG e dal fatto che il titolare di J \_\_\_\_\_ SA nemmeno in sede penale ha ritenuto, seppur richiesto, di produrre la fattura relativa all'acquisto di questi nuovi cerchioni o di comunicare il nominativo del suo venditore (cfr. doc. I°15).
- iv) Il Pretore ha quindi aggiunto che l'attendibilità della deposizione del teste M \_\_\_\_\_, il quale aveva invece dichiarato di aver agito come indicato dall'attore, era minata, oltre che dal suo coinvolgimento in un'altra inchiesta penale per traffico di auto rubate (cfr. doc. I°8), da una palese contraddizione in cui era incorso in un interrogatorio in Pretura e davanti all'autorità di polizia (doc. I°15), tanto più che anche il Procuratore pubblico, nel suo decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti, aveva espresso fondati dubbi sull'attendibilità delle sue affermazioni (doc. I°18). Nell'appello l'attore ritiene irrilevante il fatto che il teste sia stato coinvolto in un'inchiesta penale, definisce privo di rilevanza il giudizio di valore espresso dal Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti e relativizza siccome non decisiva l'esistenza di una leggera divergenza in due deposizioni rese dal teste. Ora, è ben vero che il giudizio di valore reso dal Procuratore pubblico

nel decreto di non luogo a procedere non può vincolare il giudice civile. Ed è pure vero che il fatto che il teste sia stato coinvolto in un'inchiesta penale per traffico di auto rubate non è a sua volta di rilievo, almeno nella misura in cui non è stata provata un'attinenza con il caso in questione. Sta di fatto che di fronte alla contraddizione evidenziata dal Pretore circa l'esistenza (ammessa davanti al Pretore, cfr. verbale p. 5) rispettivamente la non-esistenza (dichiarata di fronte all'autorità di polizia, cfr. doc. l°15) della fattura per l'acquisto dei cerchioni AMG, concernente un aspetto rilevante per la lite e quindi tutt'altro che "leggera", la sua conclusione di ritenere non attendibile il teste, non può certo, anche alla luce delle circostanze fattuali accertate nei precedenti considerandi, essere ritenuta manifestamente ingiusta o iniqua.

- v) Per il Pretore, nulla permetteva inoltre di ritenere che la fattura emessa dalla Carrozzeria B \_\_\_\_\_ (doc. l°13, il cui titolare era nel frattempo deceduto) fosse riferita a lavori resisi necessari a seguito del preteso montaggio dei pneumatici e cerchioni AMG da parte di J \_\_\_\_\_ SA. In questa sede l'attore dichiara che "onestamente, non si vede perché la fattura della Carrozzeria B \_\_\_\_\_ non parli chiaramente a sostegno delle tesi dell'appellante, come preteso dal giudice di prime cure. Difatti ..., per colpe addebitabili a C \_\_\_\_\_ AG qualche cosa sulla sua fattura non quadrava e meglio l'indicazione relativa ai cerchioni. Ora, quest'elemento, unito al fatto che proprio nella zona prossima ai pneumatici della \_\_\_\_\_ sono stati fatti degli interventi, non può che parlare a favore di quanto sostenuto dall'appellante. Non voler considerare ciò risulta arbitrario" (appello p. 12). La censura dell'attore, in quanto comprensibile, dev'essere respinta già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), egli non avendo in effetti spiegato per quale motivo l'assunto del Pretore sarebbe errato e con ciò da riformare (COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Per il resto, non si riesce a capire come l'indicazione nella fattura di C \_\_\_\_\_ AG in merito ai cerchioni possa essere rilevante per la fattura della Carrozzeria Bachmann, rispettivamente come possa esserlo il fatto che siano stati fatti degli interventi nella zona prossima ai pneumatici. La fattura della Carrozzeria è semmai rilevante (ma a favore della convenuta) per un'altra ragione: in effetti se, come dichiarato da M \_\_\_\_\_ (verbale p. 4; cfr. pure la deposizione di G \_\_\_\_\_ verbale p. 9, *infra* consid. 11.1 vii), i cerchioni AMG da lui asseritamente montati fossero stati proprio quelli di cui al doc. S (come ammesso dall'attore a p. 5 della replica), rispettivamente quelli di cui alla colonna 2 e 3 della penultima pagina del doc. U, che

corrispondono poi a quelli forniti di serie o in opzione nel modello (cfr. doc. I p. 5, dalla quale risulta la dizione “*Ausst. 790*” che corrisponde per l'appunto a quel tipo di cerchioni, modello denominato “*Styling III*”, cfr. l'ultima pagina del doc. U), nemmeno vi sarebbe stata la necessità di effettuare eventuali nuovi lavori da carrozziere per permetterne il montaggio (già possibile in precedenza); a meno che si voglia ritenere, il che è ancor più inverosimile (già solo per una questione di costi), che C \_\_\_\_\_ AG, oltre ad aver smontato i cerchioni AMG, abbia pure modificato la carrozzeria.

- vi)** Il Pretore ha evidenziato, come altro elemento a sfavore della tesi dell'attore, il fatto che il preteso valore dei nuovi cerchioni AMG (fr. 12'000.-) e la deduzione del valore di quelli asseritamente sostituiti (fr. 4'520.-) non spiegava in ogni caso l'importo rivendicato dall'attore. Nell'appello quest'ultimo non contesta la circostanza, ma si limita ad evidenziare che il prezzo pagato dalla società leasing ammontava a fr. 185'000.-, che egli aveva pagato i canoni leasing su tale importo, rispettivamente che il valore assicurato era di fr. 183'000.-. Le circostanze da lui evocate non sono tuttavia rilevanti per il giudizio sull'art. 40 LCA. Sempre con riferimento alle cifre proposte dall'attore, non vi è in ogni caso chi non veda come le stesse siano inverosimili: in effetti, se in base al listino la fornitura dei cerchioni AMG e dei relativi pneumatici costava fr. 4'520.- (cfr. doc. U ultima pagina), appare assai strano e poco credibile che J \_\_\_\_\_ SA, oltre ad aver tenuto per sé i cerchioni e i pneumatici allora montati, abbia potuto effettivamente fatturare, per quegli stessi accessori, ben fr. 12'000.-, di cui fr. 4'200.- per i soli pneumatici (doc. M).
- vii)** Il giudice di prime cure ha infine rilevato che il teste G \_\_\_\_\_ aveva pure potuto accertare, tramite l'importatore, che i cerchioni AMG montati allorché l'attore aveva subito un incidente nel gennaio 2003 erano gli stessi già presenti sul veicolo a suo tempo importato. L'attore contesta che dalla deposizione del teste si possa concludere che i cerchioni montati al momento del sinistro, sia pure dello stesso modello, fossero proprio quelli forniti di serie o come opzione con l'auto. L'attore ha senz'altro ragione. Sennonché non risulta che il Pretore avesse inteso esprimersi in tal senso. Di fatto il primo giudice si è limitato ad affermare che dalla testimonianza risultava che il tipo di cerchione montato al momento del precedente incidente corrispondeva a quello montato al momento dell'importazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della convenuta circa l'erroneità della dichiarazione dell'attore di aver sostituito al momento dell'acquisto del veicolo i pneumatici e i cerchioni (non AMG) allora montati con altri pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- dev'essere considerata sufficientemente provata.

**11.2** In merito all'aspetto soggettivo il giudizio pretorile è piuttosto stringato, il Pretore essendosi limitato a rilevare che i tribunali concludevano per un'intenzione fraudolenta allorquando l'avente diritto aveva fornito all'attenzione dell'assicuratore false indicazioni in merito all'ammontare del danno (falsità per le quali andava escluso un errore, per cui la conoscenza stessa da parte dell'avente diritto dell'incorrettezza era presupposta) e che implicitamente tale condizione era realizzata nel caso di specie. Nell'appello l'attore contesta che le eventuali dichiarazioni erronee da lui rilasciate sarebbero state fornite con intenzione fraudolenta, anche perché egli aveva sempre provveduto a pagare, durante un anno e 6 mesi, i canoni leasing sulla base di un prezzo di fr. 185'000.- che a suo dire costituiva il punto di partenza del suo indennizzo. Come già si è detto in precedenza (cfr. consid. 11.1 vi), quest'ultima giustificazione è in realtà priva di rilevanza, determinante per l'esito della lite non essendo la questione a sapere se il prezzo pagato dalla società di leasing, e indirettamente dall'utilizzatore del leasing, fosse quello indicato di fr. 185'000.-, ciò che non è per altro contestato, ma piuttosto se la dichiarazione - in parte risultante dal doc. Q e in parte espressa con gli atti di causa - di aver sostituito al momento dell'acquisto del veicolo i pneumatici e cerchioni (non AMG) allora montati con altri pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-, ciò che avrebbe imposto di aggiungere quella cifra al prezzo di listino risarcibile (in ragione dell'87%), fosse costitutiva di una frode nelle giustificazioni. Ora, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di dichiarazioni erronee (anche quelle rese negli allegati di causa, cfr. NEF, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA), a meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione (NEF, op. cit., n. 23 e 64 ad art. 40 LCA; TF 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1). Negli allegati preliminari l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione e in particolare di non aver verificato se l'informazione datagli da J\_\_\_\_\_ SA fosse veritiera (NEF, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA), per cui si può senz'altro ritenere che la stessa

fosse stata fornita con la sua piena consapevolezza e dopo le verifiche del caso. È in definitiva solo in sede conclusionale (p. 2, 4, 6 e 15) che l'attore ha sostenuto quanto poi ribadito in questa sede, ovvero di non aver in realtà vissuto direttamente i fatti e di non aver deciso lui di sostituire i cerchioni al momento dell'acquisto (appello p. 9), rispettivamente che la sostituzione dei cerchioni era stata messa in atto su esclusiva iniziativa di J\_\_\_\_\_ SA, ben prima delle trattative che avevano condotto alla vendita dell'auto (appello p. 12). L'argomentazione, non addotta negli allegati preliminari, è tuttavia nuova e con ciò irricevibile (art. 78 CPC), e non può essere presa in considerazione per il giudizio.

12. Ammesso così che le condizioni (oggettive e soggettive) per far capo all'art. 40 LCA erano concretamente date, la sentenza pretorile può senz'altro essere confermata. Ne discende la reiezione del gravame, senza che occorra esaminare se l'indennizzo a favore dell'attore avrebbe dovuto essere ridotto del 20% in applicazione dell'art. 55.502 delle CGA, né chiarire la data di decorrenza degli eventuali interessi di mora. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 159'210.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,  
richiamati l'art. 148 CPC e la TG

### **dichiara e pronuncia**

- I. L'appello 22 settembre 2008 di AP 1 è **respinto**.
- II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) tassa di giustizia | fr. 2'950.- |
| b) spese              | fr. 50.-    |
| Totale                | fr. 3'000.- |

da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

- III. Intimazione:  
-  
-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

**Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello**

Il vicepresidente

Il segretario

**Rimedi giuridici**

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).